

**Schema di Accordo Attuativo dell'Accordo Quadro**  
**per la fornitura di servizi di bike sharing aziendale**  
**nell'ambito del progetto "BIKE TO WORK – fase 2 Anno 2024"**

a valere tra

**Tper SpA**, con sede in Bologna, Via di Saliceto n. 3, CF e P.Iva 03182161202, in persona del Legale Rappresentante Dott. Fabio Teti (di seguito denominata per brevità "**Tper**");

e

il **Comune di Bologna**, con sede in Bologna via Piazza Maggiore, 6, CF P. Iva 01232710374 in persona dell'Ing. Cleto Carlini, Capo Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità (di seguito "**Comune**");

- tutte definite congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**" -

**Premesso che**

- a) il Comune di Bologna è da tempo attivo nello sviluppo di politiche di mobilità sostenibile, contrastando gli effetti negativi provocati dal traffico nell'area urbana, considerando tra gli obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria;
- b) il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) metropolitano, approvato dalla Città Metropolitana il 27 Novembre 2019 ha tra gli obiettivi guida quello della riduzione dei flussi di traffico nei centri abitati, con l'impegno di ridurre le emissioni climalteranti anche nel settore della mobilità almeno del 40% entro il 2030 e di creare le condizioni affinché successivamente possano continuare a diminuire per raggiungere livelli minimi entro il 2050;
- c) alle politiche generali della mobilità definite dal PUMS, si affianca il nuovo PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) approvato dal Consiglio Comunale con Delibera P.G. 540417/2019 del 02.12.2019, per la loro declinazione alla scala locale di Bologna ove è configurato un modello di mobilità "convergente", ossia un approccio coordinato in grado di migliorare le attuali criticità per rendere ancora di più Bologna la città delle opportunità attraverso la capitalizzazione degli investimenti infrastrutturali fatti in questi anni; un concetto di mobilità che sostenga la crescita economica e che aiuti a recuperare i tempi di vita delle persone;
- d) la Regione Emilia-Romagna, con Delibera di Giunta Regionale n. 1355 del 12 dicembre 2020, avente ad oggetto l'Attuazione del progetto "bike to work" - contributi e incentivi agli enti locali per la mobilità ciclabile", che ha apportato modifiche e integrazioni alle delibere di giunta regionale nn. 484 e 570/2020, ha definito la strategia di attuazione del Progetto "Bike to Work" per la III Fase del Covid-19, ponendosi come obiettivo la disincentivazione all'uso del mezzo privato e incentivazione all'uso della bicicletta e altre modalità di trasporto non impattanti, anche facilitandone l'interscambio con il sistema ferroviario con contributi per investimenti per l'acquisto dei mezzi di trasporto quali biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica e/o attuazione di interventi di agevolazione alla circolazione stradale delle biciclette in questo particolare periodo e nel rispetto delle norme vigenti;
- e) il Comune di Bologna ha elaborato e messo a sistema un programma di interventi, previsti nel PUMS e nel PGTU, rafforzati con il Piano della Mobilità Ciclabile Emergenziale e il Piano della Pedonalità Emergenziale, approvati dalla Giunta Comunale il 28 luglio 2020, le cui strategie sono in linea col progetto "Bike to work" deliberato dalla Regione Emilia-Romagna;

- f) Con delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1332 del 24/08/2021 avente ad oggetto *“progetto "bike to work" 2021. messa in cantiere di iniziative per la mobilità sostenibile con ulteriore impulso alla mobilità ciclistica nei 13 comuni con popolazione  $\geq 50.000$  abitanti delle zone territoriali interessate al superamento dei valori limite di qualità dell'aria e specificatamente del numero annuale di superamento del limite giornaliero del particolato  $pm_{10}$ .”* la Regione ha approvato il progetto “bike to work 2021-2023” con gli obiettivi di disincentivazione all’uso del mezzo privato e incentivazione all’uso della bicicletta, anche facilitandone l’interscambio con il sistema ferroviario con contributi per investimenti per l’attuazione di interventi di agevolazione alla circolazione stradale delle biciclette, per la cui attuazione è previsto il coinvolgimento delle 13 città con più di 50.000 abitanti con elevate ripetizioni del tasso di qualità dell’aria, allocando risorse complessive per euro 9.778.000,00, di cui destinati al Comune di Bologna 1.852.021,73 (di cui € 1.481.617,38 per interventi di parte Investimento ed € 370.404,35 per interventi di parte corrente);
- g) Con delibera del Comune di Bologna PG 404710/2021 del 14/09/2021 è stato approvato il protocollo d’intesa con la Regione Emilia-Romagna per l’attuazione del progetto *“bike to work 2021-2023”*, successivamente firmato e repertoriato con numero Rep. RPI 29/10/2021.0000764.U;
- h) Con delibera di Giunta Regionale n. 90 del 22/01/2024 è stata prorogata l’estensione temporale di validità del progetto *“bike to work 2021-2023”*;
- i) Tra le forme di incentivazione all’uso della bicicletta previste dal progetto *“BIKE TO WORK – fase 2 Anno 2024”* del Comune di Bologna rientra il riconoscimento di incentivi per la riduzione del costo dei servizi di bike sharing aziendale nell’ambito di accordi sottoscritti tra le aziende pubbliche o private e i fornitori dei servizi di bike sharing convenzionati con il Comune di Bologna;
- j) Tper è operatore specializzato che da diversi anni opera nel settore della *sharing mobility* sul territorio metropolitano di Bologna e in altri contesti regionali ed extra regionali, gestendo tra il resto anche il servizio di car sharing in concessione con la Società Reti e Mobilità Srl di Bologna (contratto di servizio prot. 18/530 e successivo accordo prot. 592/2023);
- k) Tper è dotata di una flotta di biciclette elettriche da adibire a servizi di bike sharing aziendali ed ha la capacità tecnica di fornire servizi di bike sharing aziendali, ad uso esclusivo dei dipendenti;
- l) Con Determina Dirigenziale PG. N. 310730/2024 del 7/05/2024 è stato approvato l’avviso pubblico del Comune di Bologna ad oggetto *“AVVISO ALLE AZIENDE CON ACCORDO DI MOBILITY MANAGEMENT PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “BIKE TO WORK – fase 2 Anno 2024” – anno 2024”* (nel seguito *“Avviso”*) preordinato a ricevere manifestazioni di interesse per la redazione di progetti di mobilità aziendale nell’ambito del *“BIKE TO WORK – fase 2 Anno 2024”* da ammettere a cofinanziamento;
- m) Tra le modalità di articolazione dei progetti che le aziende possono presentare vi è anche la possibilità di ricevere forme di agevolazione economica su bike sharing aziendale a mezzo di convenzione con aziende fornitrice di servizi di sharing pre-individuate dal Comune di Bologna e con esso contrattualizzate;
- n) Con atto PG. N. 531540/2024 del 30/07/2024 il Comune di Bologna ha approvato lo schema di *Accordo Quadro per la fornitura di servizi di bike sharing aziendale*, successivamente sottoscritto e repertoriato con numero Rep. n. 9267 del 07/08/24, quale forma di convenzionamento preordinata alla fornitura di servizi di bike sharing aziendale a favore di aziende che, in tal modo, possono poi accedere alle agevolazioni previste;

- o) stante l'indisponibilità di Ridemovi a fornire il servizio di bike sharing aziendale già sperimentato e con scadenza contrattuale al 17/9/2024, verificata la disponibilità di Tper, in attuazione dell'*Accordo Quadro per la fornitura di servizi di bike sharing aziendale*, il servizio sperimentale può essere attuato come di seguito definito.

Tutto ciò premesso,

### **le Parti convengono e stipulano**

#### **Art.1**

##### ***Premesse e allegati***

Le premesse costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Accordo nonché canone interpretativo dell'effettiva volontà delle Parti.

#### **Art. 2**

##### ***Oggetto e modalità attuative***

A mezzo del presente Accordo Attuativo il Comune affida a Tper, che accetta, la fornitura di un servizio di bike sharing aziendale (nel seguito il "Servizio Aziendale").

Il Servizio Aziendale si compone di una flotta di n. 10 biciclette aventi le caratteristiche e funzionalità descritte nella scheda allegata sub A dell'Accordo Quadro, messe a disposizione esclusiva del Comune, il quale provvederà a configurare il servizio scelto descritto nell'Accordo Quadro e, in particolare, nell'allegato sub C.

**Periodo di attività del servizio: 3 mensilità, successive alla data di sottoscrizione ed entro il 31/12/2024.**

Il Servizio Aziendale sarà acquistato con la modalità *E-Bike Sharing Corporate Plus* descritta nell'Accordo Quadro e nell'allegato C. Resta inteso che, con mero scambio di corrispondenza tra le Parti, il Comune potrà richiedere a Tper, con preavviso di almeno 15 giorni, la modifica della tipologia del proprio Servizio Aziendale ricorrendo ad altra modalità individuata nell'allegato C.

#### **Art. 3**

##### ***Corrispettivi e pagamenti***

In attuazione di quanto definito al Art. 4 - Condizioni tecniche ed economiche dell'*Accordo Quadro per la fornitura di servizi di bike sharing aziendale* il corrispettivo è pari a 5.100,00 € IVA esclusa.

Il pagamento del corrispettivo dovrà avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione delle fatture da parte di Tper e comunque entro il 28/2/2025.

#### **Art. 4**

##### ***Custodia, utilizzo e restituzione delle biciclette***

Dalla data di messa a disposizione delle biciclette per il Servizio Aziendale da parte di Tper, accertata a mezzo di verbale, il Comune è istituito custode delle biciclette di cui si compone il Servizio Aziendale, rispondendo lo stesso dei danni arrecati a terzi, ai dipendenti del Comune ovvero alla bicicletta stessa.

Il Comune si impegna a custodire e impiegare le biciclette del Servizio Aziendale con diligenza e attenzione, a preservarne l'integrità e a prevederne lo stazionamento in luogo sicuro e protetto.

Il Comune definirà in propria autonomia e sotto la propria responsabilità le modalità di utilizzo delle biciclette del Servizio Aziendale durante la vigenza della presente convenzione Attuativa.

Al termine dell'efficacia della presente Convenzione, per qualsiasi ragione, il Comune dovrà restituire, entro sette giorni dalla data di cessazione, le biciclette nello stato di consistenza in cui sono state consegnate, salva la normale ed ordinaria usura. Fino alla completa restituzione delle biciclette del Servizio Aziendale, il Comune riconoscerà a Tper il corrispettivo previsto dall'art. 3.

Il perimento delle biciclette, per qualsiasi causa, durante la vigenza della presente Convenzione Attuativa, salvo che per difetto originario delle stesse, è a carico del Comune.

## **Art. 5**

### ***Caratteristiche del servizio***

- a) Fornitura di veicoli E-Bike Okay EB100B (come da allegato A);
- b) Fornitura di Applicazione (smartphone o web app) per la gestione dei Driver e dei Noleggi, con Account Admin impersonale con credenziali condivise;
- c) Fornitura di specifica app ad uso dell'utente (Driver) per utilizzo del servizio, utilizzabile su Adroid e iOS;
- d) Tempestiva comunicazione ad ogni aggiornamento periodico dell'applicazione (utente e admin) nel caso in cui le modifiche impattino sulle funzionalità del servizio;
- e) Ogni giorno (24 ore continuative) di impossibilità di utilizzo del servizio a causa di malfunzionamento dell'Applicazione dovrà essere recuperato oltre la data stabilita di scadenza indicata nel presente Accordo;
- f) Fornitura della Manutenzione ordinaria dei veicoli non derivante da danni per colpa, incuria o dolo;
- g) Fornitura della Manutenzione Straordinaria da malfunzionamenti dei veicoli non derivante da danni per colpa, incuria o dolo;
- h) Servizio dedicato di Customer Care e Servizio di Call Center a servizio dell'ufficio competente nel Comune di Bologna, dei dipendenti e degli amministratori regolarmente registrati;
- i) Configurazione modello di Sharing (punti di presa e rilascio e modalità di noleggio);
- j) Attività di sostituzione batterie veicoli e successiva ricarica delle batterie;
- k) Il 60% dei mezzi di ogni postazione deve essere sempre perfettamente funzionante e in servizio (ad esclusione dei veicoli con batteria scarica inferiore al 20%);
- l) La ricarica o sostituzione delle batterie viene garantita entro 24 ore da quando la batteria raggiunge carica inferiore al 20%, fatta salva l'accessibilità alle postazioni dei veicoli a carico del Comune di Bologna;
- m) Fornitura della Manutenzione Straordinaria da eventi saltuari;
- n) Sostituzione dei 1 copertone per foratura o rottura per veicolo/anno;
- o) Sostituzione del veicolo nei casi in cui la manutenzione ordinaria preveda un tempo maggiore di 48 ore;
- p) Sostituzione del veicolo nei casi in cui la manutenzione straordinaria per malfunzionamenti del veicolo preveda un tempo maggiore a 72 ore.
- q) I veicoli saranno posizionati presso due stazioni fisse, dove Tper dovrà occuparsi della ricarica e della manutenzione:
  - 5 veicoli posizionati in **Via Aristotile Fioravanti, 4, 40129 Bologna BO**
  - 5 veicoli posizionati in **Piazza Maggiore, 6, 40121 Bologna BO**
- r) Tper si impegna a fornire il manuale d'uso dell'applicazione.

Periodicamente le parti effettueranno una valutazione congiunta riguardo la riuscita dell'iniziativa.

## **Art. 6**

### ***Risoluzione***

Tper potrà risolvere la presente Convenzione Attuativa nei seguenti casi:

- grave e reiterato inadempimento del Comune nella cura e custodia delle biciclette,
- inadempimento dell'obbligo di pagamento del corrispettivo mensile per 2 mesi consecutivi;
- emanazione di informativa interdittiva ex D.Lgs. n. 159/2011 a carico del Comune;

La risoluzione è dichiarata da Tper di diritto, senza necessità di diffide o preventive comunicazioni o messe in mora. È fatto salvo ogni risarcimento danni.

## **Art. 7**

### ***Controversie, Foro competente e diritto applicabile***

Non è ammessa la competenza arbitrale.

Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo Attuativo saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Bologna.

Il presente Accordo Attuativo è regolato dal diritto italiano.

## **Art. 8**

### ***Protezione dei dati personali***

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle finalità di cui al presente contratto e in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché dalle correlate disposizioni legislative e amministrative nazionali vigenti.

Le Parti si qualificano come autonomi Titolari del trattamento dati ai sensi dell'art. 4 paragrafo 17) del Reg. Eu. N. 679/2016 rispetto ai dati personali trattati in esecuzione del presente contratto e/o per il proprio legittimo interesse, obbligandosi espressamente ad informare i propri incaricati del fatto che i loro dati potranno essere trattati dalla controparte, quali contatti necessari per lo svolgimento delle attività.

Le Parti garantiscono che le persone da esse autorizzate a trattare dati personali per le finalità del presente contratto rispettino i principi posti a tutela del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla riservatezza, e che le persone che hanno accesso ai dati personali siano obbligati a trattarli in conformità a precise istruzioni.

Qualora una parte accerti una violazione dei dati personali che riguardino dati personali forniti dalla controparte, questa prima parte si impegna a comunicarlo all'altra entro 48 ore dall'accertamento della violazione, ferma restando l'autonomia della stessa nella valutazione della sussistenza delle condizioni e nell'adempimento degli obblighi previsti.

## **Art. 9**

### ***Codice etico e modello 231***

Con la sottoscrizione del presente Accordo Attuativo il Comune prende atto che:

- Tper si è dotata di un modello di organizzazione gestione e controllo redatto ai sensi e nel rispetto del D.Lgs 231/2001, nonché di un codice etico di comportamento i cui contenuti sono reperibili e liberamente consultabili sul sito [www.tper.it](http://www.tper.it). Il Comune dichiara di averne preso visione, impegnandosi a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori le previsioni dei suddetti documenti manlevando TPER da qualsivoglia perdita economica che dovesse derivare dal mancato rispetto degli stessi, nonché da qualsivoglia ulteriore responsabilità.
- TPER ha adottato un sistema di prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016; l'Azienda accetta pertanto i principi posti da TPER alla base della politica per la prevenzione della corruzione e s'impegna a identificare e contrastare all'interno della propria organizzazione imprenditoriale i rischi di eventi corruttivi che possano nuocere a TPER o all'immagine di TPER, attuando controlli ragionevoli e proporzionati a prevenire tali rischi e obbligandosi a segnalare tempestivamente a TPER ogni episodio di cui venga a conoscenza nell'ambito del servizio di cui al presente contratto, che sia contrario ai principi adottati da TPER per la prevenzione della corruzione e con il Codice Etico (whistleblowing).

Oggi, \_\_\_\_\_

Tper

l'Azienda